

BOLLETTINO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

COMMISSIONE SPECIALE per l'Ente energia elettrica.

IN SEDE REFERENTE.

LUNEDÌ 16 LUGLIO 1962. — *Presidenza del Presidente Togni GIUSEPPE.* — Intervengono il Ministro dell'industria e commercio, Colombo, il Ministro delle finanze, Trabucchi ed il Sottosegretario di Stato per le finanze, Micheli.

DISEGNO DI LEGGE:

« Istituzione dell'Ente per l'energia elettrica e trasferimento ad esso delle imprese esercenti le industrie elettriche » (3906).

La Commissione procede all'esame degli ultimi due commi dell'articolo 7 e degli articoli 8, 9, 10 e 11.

Dopo ampia discussione nella quale intervengono i deputati Cossiga, Napolitano Giorgio, Dosi, Dami, Alpino, Reale Oronzo, Lombardi Riccardo, Raffaelli, il Ministro Colombo e il Presidente Togni, la Commissione procede alla approvazione del quinto e del sesto comma nonché di un comma aggiuntivo all'articolo 7 e quindi degli articoli 8 e 9.

L'articolo 7, approvato nei primi quattro commi nel testo proposto dal Governo, è approvato nel suo quinto comma con una integrazione proposta da un emendamento dei deputati Berry, Cossiga, De' Cocci, Giolitti e Lombardi Riccardo; il sesto comma è approvato nel testo proposto dal Governo e quindi il settimo comma (aggiuntivo) in un testo proposto con un emendamento degli stessi deputati Berry, Cossiga, De' Cocci, Giolitti e Lombardi Riccardo. La formulazione adottata dalla Commissione per l'articolo 7 risulta la seguente:

« Il pagamento dell'indennizzo determinato a norma dell'articolo 6 sarà effettuato dall'Ente agli aventi diritto in dieci anni dal 1° gennaio 1963.

Sulle somme dovute a titolo di indennizzo viene applicato l'interesse del 5,50 per cento a decorrere dal 1° gennaio 1962.

Gli interessi maturati al 31 dicembre 1962 saranno liquidati al 31 gennaio 1963. Le quo-

te di utili di competenza del periodo successivo al 1° gennaio 1962 eventualmente pagate agli aventi diritto saranno dedotte dagli interessi dovuti al 31 dicembre 1962 e qualora li eccedano, la quota eccedente sarà dedotta dall'ammontare dell'indennizzo.

Il pagamento dell'indennizzo e degli interessi dovuti dal 1° gennaio 1963 sarà effettuato in venti semestralità uguali con inizio dal 1° luglio 1963.

La differenza fra il valore netto al quale era iscritto in inventario e in bilancio il complesso dei beni e dei rapporti che formano oggetto del trasferimento previsto dall'articolo 5 e l'ammontare dell'indennizzo non costituisce plusvalenza ai fini degli articoli 100 e 106 del testo unico sulle imposte dirette 29 gennaio 1958, n. 645, né costituiscono reddito ai sensi dell'articolo 148 dello stesso testo unico.

Gli interessi previsti dal presente articolo sono esenti dall'imposta di ricchezza mobile.

I crediti verso l'Ente per gli indennizzi sono detratti, per l'ammontare che risulta alla chiusura di ciascun esercizio sociale, nella determinazione del patrimonio imponibile ai sensi dell'articolo 147 del testo unico 29 gennaio 1958, n. 645, ai fini dell'applicazione dell'imposta sulle società, e gli interessi sui crediti verso l'Ente per gli indennizzi non concorrono a formare il reddito complessivo ai sensi dell'articolo 148 del medesimo testo unico ».

Altri emendamenti presentati in riferimento a tale articolo dai deputati De' Cocci, Zugno e Belotti risultano alcuni ritirati ed altri decaduti.

L'articolo 8 è approvato nel seguente testo che risulta dall'accoglimento di emendamenti sostitutivi (del primo, del quinto e del sesto comma) presentati dai deputati Berry, Cossiga, Curti, De' Cocci, Dosi, Giolitti, Lombardi Riccardo, Reale Oronzo e Togni e da un altro emendamento degli stessi deputati concernente il terzo comma:

« Entro i limiti e con le modalità stabilite dal Comitato interministeriale per il credito e il risparmio durante il periodo di un anno dalla sua costituzione, l'Ente acquisterà le

azioni delle società di cui all'articolo 6, n. 1°) che gli venissero offerte dai portatori, al prezzo corrispondente al valore indicato nello stesso articolo 6, n. 1°).

Il pagamento del prezzo delle azioni acquistate sarà effettuato dall'Ente mediante obbligazioni, emesse dal medesimo, computate al valore nominale, fruttanti l'interesse fissato dall'articolo 7, pagabile in via posticipata al 30 giugno e al 31 dicembre di ogni anno.

Al termine del periodo, le azioni acquistate saranno trasferite alle società emittenti ed il loro valore, calcolato al prezzo di acquisto, sarà dedotto dal debito dell'Ente verso ciascuna società.

Corrispondentemente si procederà all'aggiustamento delle semestralità di cui all'articolo 7.

Le società annulleranno le azioni ad esse trasferite e ridurranno i capitali sociali per l'importo dei valori nominali delle azioni predette entro tre mesi dal trasferimento delle medesime ».

L'articolo 9 è approvato in un testo che accoglie per il primo comma quello presentato dal Governo e per il secondo comma un emendamento sostitutivo presentato dai deputati Berry, Cossiga, De' Cocci, Giolitti, Lombardi Riccardo, Reale Oronzo e Togni, dopo che sono stati invece respinti un emendamento soppressivo dell'intero articolo dei deputati Raffaelli ed altri ed un emendamento del deputato Napolitano Giorgio modificativo dello stesso emendamento proposto dai deputati Berry ed altri.

Il testo dell'articolo 9 è il seguente:

« Le cessioni delle semestralità di cui all'articolo 7 effettuate ad aziende od istituti di credito ed i finanziamenti in genere concessi da questi ultimi in relazione alle cessioni anzidette sono soggetti alla tassa fissa di registro di lire 1.000.

Fino al 30 giugno 1964 gli atti di fusione ai quali partecipano una o più società i cui beni hanno formato oggetto del trasferimento previsto dall'articolo 5, sono soggetti per quanto riguarda il complesso dei beni delle società medesime alla imposta fissa di registro di lire 10.000 e all'imposta fissa ipotecaria di lire 2.000. Sono soggetti alle medesime imposte fisse i conferimenti effettuati in altre società da parte delle società assoggettate al trasferimento ».

Procedendosi quindi all'esame degli articoli 10 e 11, dopo interventi del Ministro delle finanze e dei deputati Cossiga, Lombardi

Riccardo, Desi, Napolitano Giorgio, Dami, Battistini, Isgrò e del Presidente Togni, la Commissione decide di rinviare l'esame alla seduta di domani, alle ore 17.

La Commissione infine riprende in esame gli emendamenti: Dami (già approvato nel principio informatore) e Raffaelli e Battistini, accantonati, concernenti la possibilità di trasferire all'ENEL le attività sussidiarie di imprese operanti nel settore elettrico mediante l'utilizzazione di forze endogene. La Commissione decide, su proposta del Presidente Togni a cui si associano i deputati Dami, Battistini e Raffaelli, di formulare un nuovo testo (con riserva di collocazione) in virtù del quale le attività della Società per azioni Larderello saranno integralmente trasferite all'ENEL.

CONVOCAZIONI

IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

Martedì 17 luglio, ore 17.

IN SEDE REFERENTE.

Esame del disegno di legge:

Stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1962 al 30 giugno 1963 (*Approvato dal Senato*) (3871) — Relatore: Migliori.

COMMISSIONE SPECIALE

Martedì 17 luglio, ore 17.

IN SEDE REFERENTE.

Seguito dell'esame del disegno di legge:

Istituzione dell'Ente per l'energia elettrica e trasferimento ad esso delle imprese esercenti le industrie elettriche (3906) — Relatore: De' Cocci.

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

Licenziato per la stampa alle ore 22,10.